

Estratto Circolare n. 27/E del 18/06/2004

Studio di settore TD12U - Fabbricazione di prodotti di panetteria e dell'attività di commercio al dettaglio di pane.

Lo studio di settore TD12U (approvato con decreto ministeriale del 18 marzo 2004, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2004), in vigore

a decorrere dal periodo d'imposta 2003, costituisce l'evoluzione dello studio SD12U relativo al codice attività 15.81.1, Fabbricazione di prodotti

di panetteria, e dell'attività di Commercio al dettaglio di pane, codice attività 52.24.1, già ricompresa nello studio di settore del commercio SM14U, approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 e in vigore

dal periodo d'imposta 2001. Lo studio di settore SD12U era stato approvato per la prima volta con

decreto ministeriale del 30 marzo 1999, ed aveva validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo d'imposta 1998.

Le attività interessate dallo studio TD12U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

15.81.1 - Produzione di prodotti di panetteria;

52.24.1 - Commercio al dettaglio di pane.

La Commissione degli esperti, nel validare lo studio SM14U, aveva formulato una serie di osservazioni relativamente al codice attività

52.24.1 - Commercio al dettaglio di pane. In particolare, era stato segnalato che, a causa di un utilizzo improprio dei codici attività, si collocavano nello studio anche imprese produttrici di pane e soggetti che esercitavano l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

Pertanto, la stessa Commissione aveva sottolineato la necessità di provvedere tempestivamente all'elaborazione di un nuovo studio che riguardasse anche il codice della produzione di prodotti di panetteria, attraverso l'acquisizione di ulteriori informazioni utili a cogliere le peculiarità del settore.

La raccolta di nuove e più dettagliate informazioni ha consentito di realizzare un'analisi completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali delle imprese che operano con i due codici di attività: inoltre

ha permesso di realizzare l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti multipunto e multiattività,

tenuti agli obblighi dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai

fini dell'applicazione degli studi di settore.

I soggetti che svolgono attività della "Produzione di prodotti di panetteria" e l'attività di "Commercio al dettaglio di pane", non saranno più tenuti agli obblighi della annotazione separata dei componenti

rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, se una di queste

attività non è inferiore al 20 per cento dei ricavi complessivi dichiarati.

Un ulteriore vantaggio introdotto dall'evoluzione dello studio in esame, è quello di consentirne l'applicazione, senza essere tenuti ad osservare gli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, se gli stessi soggetti unitamente alle predette attività prevalenti svolgono attività complementari di seguito elencate:

52.11.2 - Supermercati;

52.11.3 - Discount di alimentari;

52.11.4 - Minimercati e altri esercizi non specializzati di prodotti alimentari vari;

52.25.0 - Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande);

52.27.1 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
52.27.2 - Drogherie, salumerie, pizzerie e simili;
52.27.3 - Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;
52.27.4 - Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari.

Pertanto, i soggetti che esercitano come attività prevalente una o più delle attività per le quali è stato elaborato lo studio TD12U, sono tenuti

ad applicare il presente studio anche nel caso in cui svolgano, congiuntamente alle predette attività, una o più delle attività complementari precedentemente elencate. L'ammontare complessivo dei ricavi

derivanti dalle attività complementari non deve comunque essere prevalente

rispetto all'ammontare complessivo delle attività per le quali è stato elaborato lo studio.

Si deve peraltro evidenziare che lo studio TD12U, in alcune situazioni, può non stimare correttamente i ricavi per quelle imprese che commercializzano significative percentuali di prodotti di terzi che non sono

lavorati o trasformati direttamente dalle aziende, ma che vengono semplicemente acquistati per poi essere rivenduti a terzi. Tale situazione

si potrebbe verificare soprattutto allorché le imprese che esercitano come attività prevalente una o entrambe le attività oggetto dello studio,

svolgono anche una o più delle citate attività complementari. Detta circostanza può comportare situazioni di non congruità e incoerenza, tanto

più significative quanto maggiore è la percentuale dei ricavi derivanti dalla "commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa".